

RINNOVO CONVENZIONE ISTITUTIVA
CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA A.B.I.T.A. “ARCHITETTURA
BIOECOLOGICA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER L’AMBIENTE”

TRA

L’Università degli Studi di Firenze, rappresentata dalla Magnifica Rettrice Alessandra Petrucci, autorizzata a firmare il presente atto con delibere del Senato accademico del 29 settembre 2021 e del Consiglio di Amministrazione del 30 settembre 2021;

L’Università degli studi di Napoli Federico II, rappresentata dal Magnifico Rettore Matteo Lorito, autorizzato a firmare il presente atto con delibere del Senato accademico del 29 settembre 2021 e del Consiglio di Amministrazione nella stessa data,

L’Università degli Studi di Roma La Sapienza, rappresentata dal Magnifico Rettore Antonella Polimeni, autorizzato a firmare il presente atto con delibere del Senato accademico del 12 ottobre 2021 e del Consiglio di Amministrazione del 28 ottobre 2021;

L’Università degli Studi di Genova, rappresentata dal Magnifico Rettore Federico Delfino, autorizzato a firmare il presente atto con delibere del Senato accademico del 25 maggio 2021 e Consiglio di Amministrazione del 26 maggio 2021

L’Università Mediterranea di Reggio Calabria, rappresentata dal Magnifico Rettore Santo Marcello Zimbone, autorizzato a firmare il presente atto con delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 6 e 7 dicembre 2021;

Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Giovanni Francesco Nicoletti, autorizzato a firmare il presente atto con delibere del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione del 25 maggio 2021

Il Politecnico di Torino, rappresentata dal Magnifico Rettore Guido Saracco, autorizzato a firmare il presente atto con delibere del Senato accademico del 21 settembre 2021 e del Consiglio di Amministrazione del 28 settembre 2021,

PREMESSO CHE

- Ai sensi dell'articolo 91 del D.P.R. 382/1980, possono essere costituiti, tramite convenzioni tra le Università interessate, Centri di Ricerca o Centri di Servizi Interuniversitari, rispettivamente quali strumenti di collaborazione scientifica tra docenti di Università diverse o quali sedi di servizi scientifici utilizzati da più Università;
- Nel mese di novembre dell'anno 1996 è stata stipulata, tra le Università di Firenze, Milano (Politecnico), Napoli (Federico II), Roma (la Sapienza), la convenzione per l'istituzione del Centro Interuniversitario di ricerca ABITA "Architettura Bioecologica e Innovazione Tecnologica per l'Ambiente", con una durata iniziale di 5 anni, rinnovabile ogni 5 anni;
- La convenzione istitutiva del Centro è scaduta in data 30.10.2020; le Università convenzionate, vista la Relazione del Direttore del Centro ABITA di cui all'articolo 6, comma 2, lett. e) della Convenzione, in cui si descrivono le attività svolte e i risultati conseguiti dal Centro nei precedenti anni, intendono proseguire le attività di ricerca del Centro ABITA;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1

Costituzione del Centro

1. E' rinnovato, ai sensi dell'art. 91 del DPR 382/80, tra le Università di: Firenze, Napoli Federico II, Roma La Sapienza, Genova, Mediterranea di Reggio Calabria, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e il Politecnico di Torino, il Centro Interuniversitario di Ricerca "Architettura Bioecologica e Innovazione Tecnologica per l'Ambiente" di seguito denominato "Centro ABITA".
2. Il Centro è un'entità organizzativa, priva di personalità giuridica autonoma rispetto alle Università convenzionate e ai terzi, finalizzata allo svolgimento congiunto delle attività di cui all'articolo 2, il cui funzionamento è normato dagli articoli che seguono, con apporto e partecipazione delle Università convenzionate.
3. Il Centro rappresenta un'autonoma articolazione scientifica rispetto ai Dipartimenti interessati, in particolare in merito all'acquisizione e gestione dei fondi per progetti di ricerca.

Art.2

Finalità del Centro

1. Il Centro si propone, nel rispetto delle finalità istituzionali delle Università convenzionate, di:

- a) promuovere, organizzare e sviluppare attività di ricerca sui sistemi e sulle tecnologie dell'architettura e delle trasformazioni dell'ambiente naturale e costruito, ponendosi come obiettivi prioritari di:
- collocare le problematiche sull'architettura e la pianificazione fisica degli insediamenti nei Paesi avanzati, nell'ambito dei processi finalizzati allo sviluppo sostenibile delle strutture socioeconomiche e produttive;
 - individuare nuovi assetti e configurazioni territoriali, urbane e di settore urbano congruenti con la realizzazione di obiettivi di sostenibilità ambientale dello sviluppo insediativo;
 - predisporre e sperimentare, ai vari livelli e settori di intervento, nuove tipologie architettoniche derivanti dall'applicazione di una concezione bioecologica dell'organismo edilizio e dell'ambiente urbano;
 - definire le prestazioni ambientali richieste ai materiali ed ai componenti impiegati nell'edilizia sperimentando processi di controllo di qualità a finalità ecologica;
 - sperimentare tecnologie d'intervento per il recupero bioecologico del patrimonio edilizio esistente e per il ripristino degli assetti paesistico - ambientali in contesto insediativo storicizzato o di più recente formazione;
 - sistematizzare e integrare nel processo di progettazione tecnologie avanzate di settore finalizzate al risparmio energetico ed all'ottimizzazione dei requisiti bioclimatici dell'organismo edilizio;
 - approntare delle normative tecniche e procedurali per la progettazione, attuazione e gestione degli interventi infrastrutturali e edilizi con finalità bioecologiche attraverso l'impiego di tecnologie ambientali sostenibili;
 - sviluppare, anche attraverso l'uso di nuovi strumenti informatici avanzati, sistemi multidisciplinari di predizione, valutazione e controllo di qualità degli interventi di trasformazione dell'ambiente naturale e costruito;
 - applicare metodologie e strumentazioni didattiche multimediali alla formazione di operatori ai vari livelli e settori di competenza tecnica nel campo degli studi sull'architettura bioecologica e sull'impiego di tecnologie innovative per l'ambiente;
 - contribuire al trasferimento, sperimentazione ed impiego di tecnologie di gestione e controllo dei processi di trasformazione insediativa, appropriate al contesto culturale, produttivo ed ambientale dei Paesi in via di sviluppo;
- b) favorire l'insegnamento dell'Architettura Bioecologica e dell'Innovazione Tecnologica per l'ambiente nei corsi universitari e post-universitari;

- c) coordinare l'attività di ricerca e sperimentazione fra gli Atenei associati sulle tematiche enunciate rafforzando e promuovendo forme di collaborazione e confronto con altri Enti ed Istituzioni a livello nazionale ed internazionale;
- d) sviluppare la formazione di studiosi e operatori esperti nelle suddette problematiche, corsi di formazione professionale, nonché organizzare seminari, convegni e conferenze;
- e) favorire gli scambi con istituzioni pubbliche e private per la predisposizione di strumenti normativi, anche attraverso forme di consulenza scientifica, attività di studio e sperimentazione progettuale;
- f) diffondere i risultati delle attività svolte, istituendo collane di "discussion papers" e collaborando con riviste specializzate nel settore, promuovendo pubblicazioni specifiche (monografie, raccolte di saggi, riviste, strumenti multimediali).

2. Le finalità del Centro sono complementari ed escludono sovrapposizione o concorrenza con quelle dei Dipartimenti.

Art. 3

Sede amministrativa

1. La sede amministrativa del Centro ABITA è istituita, al momento della stipula della presente Convenzione presso l'Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Architettura – DIDA, Via S. Niccolò, 93 – 50125 Firenze.
2. La sede amministrativa del Centro, nel rispetto del principio di rotazione tra le Università convenzionate, potrà essere trasferita presso altra Università convenzionata, che si dichiari disponibile. Sul trasferimento della sede amministrativa delibera il Consiglio di gestione del Centro con maggioranza assoluta.
3. Le attività scientifiche del Centro si svolgono presso le sedi delle Università che aderiscono alla presente convenzione.

Art. 4

Organizzazione del Centro

1. Gli organi del Centro sono:
 - a) il Consiglio di gestione
 - b) il Direttore

Art. 5

Il Consiglio di Gestione

1. Il Consiglio di Gestione (CdG) è composto da due rappresentanti per ciascuna Università, scelti tra i professori di ruolo e ricercatori che partecipano alle attività del Centro. L'organo è nominato con decreto del Rettore dove ha sede il Centro.

2. Il Consiglio di gestione elegge fra i suoi componenti il Direttore del Centro, il quale deve rivestire la qualifica di professore di ruolo. E' nominato con decreto del Rettore dove ha sede amministrativa il Centro. La votazione è valida se vi partecipa la maggioranza assoluta degli aventi diritto ed è eletto colui che ha riportato il maggior numero di voti.

3. Il Consiglio di Gestione resta in carica quattro anni e i suoi membri possono essere rieletti alla scadenza del mandato una sola volta consecutivamente.

4. Le adunanze sono valide se vi partecipa almeno la maggioranza dei convocati. Nel computo per la determinazione della maggioranza non sono considerati gli assenti giustificati. Le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. A parità dei voti prevale il voto del Direttore.

5. Le riunioni del Comitato si possono svolgere in modalità di teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti l'assemblea si considererà tenuta nel luogo dove si trova il Direttore che svolgerà funzioni di segretario verbalizzante della seduta.

6. Il Consiglio di gestione:

- a) fissa le linee generali dell'attività del Centro e assume tutte le delibere di carattere scientifico;
- b) approva, su proposta del Direttore, le relazioni programmatica e consuntiva annuali sull'attività del Centro predisposte dal Direttore;
- c) ratifica gli atti emessi dal Direttore in caso di necessità e urgenza e/o di impossibilità di riunire il CdG;
- d) delibera sulle eventuali richieste di adesione al Centro di professori, ricercatori e studiosi;
- e) delibera sulla partecipazione al Centro di altri Dipartimenti;
- f) delibera sulle richieste di adesione al Centro avanzate da altri Atenei;
- g) prende atto delle eventuali comunicazioni di recesso dal Centro di altri Atenei, Dipartimenti o di docenti ad esso aderenti presentate al Direttore del Centro;
- h) propone agli organi di governo dell'Ateneo, sede amministrativa del Centro, la disattivazione del Centro;
- i) delibera sulla collaborazione all'attività del Centro di Enti pubblici e privati e su tutte le questioni di carattere amministrativo non di pertinenza del Direttore;
- j) delibera su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Direttore;
- k) delibera a maggioranza assoluta sull'eventuale trasferimento della sede amministrativa ad altra Università convenzionata;
- l) delibera a maggioranza assoluta in ordine ad eventuali proposte di modifica da apportare alla presente convenzione da sottoporre all'approvazione degli Organi accademici di tutti gli Atenei convenzionati.

7. Il Consiglio di gestione è convocato per l'approvazione del piano di spesa e del rendiconto consuntivo da trasmettere alla struttura amministrativa di afferenza, nonché ogni volta che il Direttore lo reputi necessario o lo richiedano almeno tre dei suoi componenti. La convocazione deve essere fatta con anticipo di almeno 15 giorni a mezzo posta elettronica.

Art. 6

Il Direttore

1. Il Direttore è eletto dal Consiglio di gestione a norma dell'art. 5 e nominato dal Rettore dell'Università dove ha sede amministrativa il Centro. Qualora la nomina riguardi un docente appartenente ad altra Università, questa potrà essere effettuata previo nulla osta del Rettore dell'Università di appartenenza. Il Direttore dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta consecutivamente.

2. Il Direttore svolge le seguenti funzioni:

- a) coordina le attività del Centro;
- b) è responsabile della gestione amministrativa del Centro, in collaborazione con il Responsabile amministrativo del Dipartimento dove ha sede il Centro;
- c) convoca e presiede il Consiglio di gestione;
- d) propone al Consiglio di gestione, prima dell'inizio dell'esercizio, il programma di attività del Centro e il relativo piano di spesa;
- e) predispone al termine dell'esercizio una relazione consuntiva sulle attività svolte e sui risultati conseguiti dal Centro da presentare al CdG e da trasmettere ai Rettori delle Università convenzionate al fine di valutarne efficacia ed efficienza.
- f) dà esecuzione alle delibere del CdG;
- g) compie gli atti in caso di necessità e urgenza poi ratificati dal CdG;
- h) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi vigenti, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e del Dipartimento di afferenza.

3. Il Direttore può nominare un vicedirettore scelto tra i componenti del Consiglio di gestione, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 7

Il Segretario

1. Il Direttore può nominare un Segretario del Centro, scegliendolo tra i docenti e i ricercatori aderenti al Centro. Il Segretario dura in carica quattro anni e coadiuva il Direttore nello svolgimento delle sue funzioni. Il Segretario non riveste funzioni amministrative o contabili.

Art. 8

Personale del Centro

1. Partecipano alle attività del Centro: i professori, i ricercatori e gli studiosi delle Università convenzionate, che nutrono specifico interesse alla collaborazione scientifica del Centro.
2. Altresì possono partecipare a titolo personale: professori, ricercatori di altre Università e singoli studiosi sia italiani che stranieri che ne facciano richiesta presso una delle sedi convenzionate, previa approvazione da parte del Consiglio di gestione.
3. Il Direttore del Centro aggiorna l'elenco del personale che collabora, a vario titolo, con il Centro.

Art. 9

Collaborazione con altri Organismi

1. Per lo svolgimento dei suoi compiti, il Centro può stabilire, anche attraverso apposite convenzioni, forme di collaborazione con altri organismi pubblici o privati che abbiano per fine o comunque svolgano attività di didattica e/o ricerca compatibili con le finalità del Centro.

Art. 10

Finanziamenti e gestione amministrativo-contabile

1. Il Centro non ha personalità giuridica ed è privo di autonomia patrimoniale in quanto si configura quale struttura organizzativa dell'Università dove ha sede amministrativa il Centro.
2. Il Centro opera mediante finanziamenti provenienti da istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali, da contratti e convenzioni di ricerca e di consulenza per conto terzi, da contributi versati per la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento promosse dal Centro e da proventi di attività editoriale.
3. Il funzionamento del Centro è assicurato da risorse finanziarie proprie o eventualmente da risorse messe a disposizione dai Dipartimenti aderenti.
4. I fondi come sopra assegnati al Centro affluiscono all'Università ove ha sede amministrativa il Centro – oggi il Dipartimento DIDA - con vincolo di destinazione al Centro stesso.
5. Al Dipartimento di afferenza del Centro compete il controllo di legittimità giuridico-formale e la gestione amministrativo-contabile delle attività del Centro, garantendo il rispetto delle norme e dei principi di equilibrio finanziario e di stabilità e sostenibilità economica, della Legge 240/2010, del D. Lgs. 18/2012 e delle altre disposizioni in tema di contabilità economico – patrimoniale, analitica e di bilancio unico, nonché del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università sede amministrativa dello stesso.
6. Il Dipartimento di afferenza del Centro inserisce nel proprio documento programmatico di spesa annuale e triennale e nel report analitico di fine esercizio la documentazione relativa trasmessa dal Direttore del Centro in un'apposita sotto-sezione identificabile dall'acronimo del Centro.

7. Le attrezzature acquistate con fondi assegnati al Centro sono inventariate presso la sede amministrativa del Centro. In caso di scioglimento del Centro, il Consiglio delibererà l'assegnazione delle attrezzature ai partecipanti.

8. Il presente accordo non comporterà oneri aggiuntivi a carico degli Atenei stipulanti.

Art. 11

Durata e recesso

1. La presente convenzione è valida per sei anni dalla data di stipula ed è rinnovabile, per altri sei anni, con apposito atto scritto previa valutazione da parte degli Organi accademici degli Atenei partecipanti dell'attività scientifica svolta dal Centro nel periodo decorso, nonché della situazione economico-finanziaria e contabile dell'ultimo periodo convenzionale, delle motivazioni al proseguimento del Centro e del suo piano di sviluppo per il periodo di rinnovo, comprendente la sostenibilità finanziaria futura.

2. E' ammesso il recesso di ciascuna Università convenzionata da comunicare, a mezzo PEC o lettera raccomandata A/R, al Direttore del Centro con preavviso di almeno sei mesi.

Art. 12

Adesioni ulteriori

1. Possono aderire al Centro altre Università italiane che ne facciano motivata richiesta. L'adesione è subordinata al parere favorevole del Consiglio di gestione del Centro. Le ammissioni di altre Università saranno formalizzate mediante appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione.

Art. 13

Valutazione

1. L'attività del Centro è sottoposta ogni sei anni a valutazione da parte degli Organi di governo degli Atenei convenzionati, sulla base delle relazioni annuali di cui all'art. 6 comma 2, lettera e), anche mediante l'ausilio di esperti sui temi oggetto dell'attività del Centro.

2. Così come specificato all'art. 11 comma 1), la relazione dovrà riportare l'attività scientifica svolta dal Centro nel periodo decorso, nonché la situazione economico-finanziaria e contabile dell'ultimo periodo convenzionale, le motivazioni al proseguimento del Centro e un piano di sviluppo per il periodo di rinnovo, comprendente la sostenibilità finanziaria futura

Art. 14

Scioglimento

1. Il Centro si scioglie con delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, dell'Università dove ha sede amministrativa il Centro, su proposta assunta dal Consiglio di gestione del

Centro con maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentite le altre Università aderenti al Centro. Il CdG deciderà anche sulla ripartizione dei beni e delle risorse del Centro.

2. Gli Atenei saranno tenuti ad adempiere perfettamente agli obblighi che si sono assunti ponendo in essere le prestazioni anche oltre la data dello scioglimento del Centro. Non potranno essere assunte nuove obbligazioni dal momento della delibera di scioglimento.

3. Allo scioglimento del Centro si provvede con decreto del Rettore dove ha sede amministrativa il Centro.

Articolo 15

Riservatezza

1. Le Università convenzionate si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al Centro e collaboratori a seguito e in relazione alle attività del Centro.

Articolo 16

Trattamento dati personali

1. Le Università contraenti si impegnano al trattamento dei reciproci dati relativi all'espletamento delle attività del Centro in conformità alle misure e agli obblighi imposti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, ivi compresi il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (di seguito "GDPR") ed il D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, come modificato dal D. Lgs. 10/08/2018 n. 101.

Articolo 17

Sicurezza

1. Il Direttore del Centro ha l'obbligo di assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dai conseguenti Regolamenti applicativi tramite un'attività di coordinamento di tutti i soggetti aderenti al medesimo Centro.

2. Ciascun Ateneo aderente alla Convenzione, per la parte di sua competenza, provvede all'attuazione di quanto richiesto dalla normativa vigente per il personale in materia di rischi, infortuni, igiene, e sicurezza sul lavoro.

3. Le Parti concordano che, al fine di garantire la salute e sicurezza del personale, il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal D. lgs 81/2008 e ss.mm. è individuato nel datore di lavoro della struttura ospitante ed il personale ospitato è considerato lavoratore ai sensi del suddetto decreto.

4. Sempre ai sensi del D. lgs 81/2008 e ss.mm. il personale coinvolto nelle attività della presente Convenzione si atterrà, in materia di prevenzione e protezione, alle norme e regolamenti della struttura ospitante.

Articolo 18

Coperture assicurative

1. Ogni Università convenzionata garantisce l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto in attuazione della presente Convenzione.
2. Ciascuna Università convenzionata provvede alla copertura assicurativa di legge per il personale interessato in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l'attività di cui alla presente Convenzione. Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti alla collaborazione di cui alla presente Convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio.
3. Il personale interessato, prima dell'accesso ai luoghi di espletamento delle attività, è tenuto ad entrare in diretto contatto con il servizio di prevenzione e protezione dell'Università ospitante e con il responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio al fine di definire le misure da adottare nell'ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca.
4. Il personale di ciascuna delle Università convenzionate, che ha diritto di accesso alle strutture ed alle apparecchiature dell'Università ospitante, è responsabile dei danni che ivi può causare a terzi.
5. Ciascuna Università convenzionata garantisce la copertura assicurativa del proprio personale sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile. Il personale di ciascuna Università convenzionata non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispongono le altre Università convenzionate al Centro senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.
6. Prima dell'inizio delle attività o al verificarsi di una variazione, ogni Dipartimento afferente al Centro comunica al proprio Ateneo l'elenco del personale autorizzato a svolgere attività di ricerca presso i locali delle Università convenzionate e partner nello svolgimento delle attività di ricerca. Ogni Ateneo comunica il rispettivo elenco e le sue variazioni alle altre Università interessate.

Articolo 19

Diritto di proprietà intellettuale

1. I risultati delle attività di ricerca svolte dal Centro e la proprietà intellettuale che ne deriva dovranno essere attribuiti alle Università convenzionate in relazione all'effettivo apporto dato da ciascuna, tramite le proprie Strutture coinvolte.
2. In caso di risultati suscettibili di tutela, il Centro e l'/le Università interessata/e demanderanno la specifica regolazione dei reciproci impegni in separati accordi. Rimane fermo il diritto degli autori di essere menzionati in quanto tali nelle eventuali domande di brevetto, secondo le leggi vigenti.

Articolo 20

Controversie

1. Le Università contraenti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione della presente Convenzione.
2. Qualora non sia possibile risolvere la controversia ai sensi del comma precedente, sarà competente il Giudice del luogo in cui ha sede legale l'Università sede amministrativa del Centro.

Articolo 21

Registrazione e bollo

1. Il presente atto, sottoscritto digitalmente, viene redatto in un unico originale e registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, tariffa parte II del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione sono a carico del richiedente.
2. L'imposta di bollo (art. 2 tariffa, allegato A, parte prima DPR n. 642/1972) verrà assolta in modo virtuale dall'Università sede amministrativa che pagherà e tratterà l'originale.

Articolo 22

Norme finali e transitorie

1. Per tutto quanto non disciplinato nella presente Convenzione, si applicano, in analogia e ove compatibili, le norme statutarie e regolamentari vigenti presso l'Università sede amministrativa del Centro.
2. In fase di prima applicazione, gli Atenei aderenti comunicano, contestualmente all'approvazione dell'atto, i docenti componenti il CdG e il personale di cui all'art. 8

La presente Convenzione si compone di n. 15 pagine, viene redatta in n. 1 esemplare e firmato digitalmente dalle Università di: Firenze, Napoli Federico II, Roma La Sapienza, Genova, Mediterranea di Reggio Calabria, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e Politecnico di Torino. La data di stipula del presente atto coincide con la data di repertorio dell'Università di Firenze, ultimo firmatario. Gli estremi dell'atto saranno comunicati a tutti i sottoscrittori.

L'Università degli Studi di Firenze,

Magnifico Rettore _____

L'Università degli studi di Napoli Federico II,

Magnifico Rettore _____,

L'Università degli Studi di Roma La Sapienza,

Magnifico Rettore _____,

L'Università degli Studi di Genova,

Magnifico Rettore _____,

L'Università Mediterranea di Reggio Calabria,

Magnifico Rettore _____,

L'Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli,

Magnifico Rettore _____,

Il Politecnico di Torino,

Magnifico Rettore _____

(allegato 1)
Consiglio di Gestione

Per l'Università di Firenze: Proff. Paola Gallo e Rosa Romano

Per l'Università degli Studi di Napoli Federico II: Proff. Mario R. Losasso e Dora Francese

Per l'Università degli Studi di Roma La Sapienza: Proff. Alessandra Battisti e Fabrizio Tucci.

Per l'Università degli Studi di Genova: Proff. Andrea Giachetta, Adriano Magliocco

Per l'Università Mediterranea di Reggio Calabria: Proff. Consuelo Nava, Giuseppa Foti.

Per Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli: Proff. Renata Valente e Sergio Rinaldi

Per il Politecnico di Torino: Proff. Roberto Giordano e Giacomo Chiesa

(Allegato 2)

Personale che collabora con il Centro:

Per l'Università di Firenze: Proff. Paola Gallo e Rosa Romano

Per l'Università degli Studi di Napoli Federico II: Proff.

Per l'Università degli Studi di Roma La Sapienza: Proff.

Per l'Università degli Studi di Genova: Proff. Giovanna Franco, Andrea Giachetta, Adriano Magliocco, Katia Perini, Chiara Piccardo. Potranno partecipare all'attività del centro anche alcuni assegnisti e dottorandi.

Per l'Università Mediterranea di Reggio Calabria: Proff.

Per Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli: Prof. Mario Buono, Prof. Luigi Mollo, Prof.ssa Renata Valente, Dott.ssa Assunta Capece; Prof. Antonio Bosco, Prof.ssa Caterina Frettoloso, Prof.ssa Rossella Franchino, Prof.ssa Francesca Muzzillo, Prof.ssa Antonella Violano.

Per il Politecnico di Torino: Proff. Roberto Giordano, Elena Montacchini, Daniela Bosia, Giacomo Chiesa, Matteo Giovanardi, e Silvia Tedesco